

Sull'ordinanza interlocutoria di rinvio dall'adunanza camerale alla pubblica udienza

Raffaele Frasca

Sommario: 1. *Premessa.* -2. *Quadro normativo.* -3. *La rimessione della causa alla pubblica udienza.* -3.1. *Effetti dell'ordinanza di rinvio dinanzi alla sezione semplice.* - 3.2. *Il carattere non vincolante del rinvio alla trattazione in pubblica udienza.* - 3.3. *La previsione dell'ultimo comma dell'art. 375 c.p.c.-* 4. *Considerazioni sulla prassi applicativa.* - 4.1. *I dubbi della dottrina e lo stato della giurisprudenza.* - 4.2. *La nostra opinione.* - 4.3. *Il regime dell'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza.* -5. *Il rinvio alla pubblica udienza del ricorso per revocazione non ritenuto inammissibile.*

1. Premessa.

L'intento di queste brevi note vuole essere quello di individuare il valore di un'ordinanza interlocutoria con cui la Corte rinvia la trattazione del ricorso dall'adunanza camerale alla pubblica udienza.

Il problema, configurabile già prima dell'emergenza dovuta all'epidemia di coronavirus, mi sembra che meriti di essere oggetto di attenzione anche alla "ripartenza" della Corte di cassazione civile nella trattazione dei ricorsi, siccome programmata con il decreto del Primo Presidente n. 79 del 2020, che, com'è noto, ha privilegiato fino al luglio 2020 la trattazione dei ricorsi solo in adunanza camerale.

2. Quadro normativo.

In primo luogo, occorre fare la ricognizione delle norme che prevedono il fenomeno.

Esse sono l'art. 380-*bis* c.p.c. e l'art. 391-*bis* c.p.c., almeno se ci si limita ad una previsione espressa.

Com'è noto, invece, l'art. 380-*bis.1* c.p.c. non prevede espressamente il fenomeno e, tuttavia, nella prassi applicativa delle Sezioni è invalso l'uso di rinviare alla pubblica udienza la trattazione adducendo come giustificazione il carattere nomofilattico o comunque invocando la

situazione descritta dal secondo comma dell'art. 375 c.p.c., in alcuna o in più delle questioni da esaminarsi per decidere il ricorso. Il fenomeno supporrebbe, evidentemente, un'erronea valutazione in sede di fissazione della trattazione in ordine alla rilevanza non nomofilattica del ricorso e comunque alla ricorrenza in esso della situazione descritta dal citato secondo comma dell'art. 375 c.p.c., oppure una non condivisione dell'una o dell'altra, o ancora e più semplicemente – dato che spesse volte solo lo studio per la decisione è veramente rivelatore di quella rilevanza – una mancata considerazione di una rilevanza nomofilattica invece esistente ovvero dell'esistenza di una questione di particolare importanza (se si creda che la formulazione della norma non limiti la sua rilevanza alla sola questione nomofilattica).

3. La rimessione della causa alla pubblica udienza.

La previsione dell'art. 380-bis, ultimo comma, nel testo attualmente vigente, è nel senso che la Corte, cioè la sua Sesta Sezione, <<*se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), [...] in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice*>>.

Il nuovo testo differisce da quello originario – introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - solo per la precisazione che il rinvio è fatto *alla pubblica udienza della sezione semplice*. Il testo originario prevedeva genericamente un rinvio *alla pubblica udienza*. La precisazione non è stata priva di conseguenze, dato che il silenzio del testo precedente sulla sede della pubblica udienza non escludeva affatto che essa fosse fissata davanti alla stessa Sesta Sezione. E nella prassi proprio questo risulta essere avvenuto.

La norma non indica la forma del provvedimento, ma essa è certamente l'ordinanza. Si potrebbe dire che a ragione il legislatore, sia nel vecchio testo che nel nuovo, non abbia indicato la forma del provvedimento giacché l'ordinanza è la forma con cui la Sesta Sezione decide all'esito del procedimento camerale.

A seguito dell'ordinanza la trattazione del ricorso, secondo il testo vigente, viene rimessa necessariamente alla sezione semplice, cioè a quella di cui è espressione tabellare la Sottosezione della Sesta Sezione che ha trattato il provvedimento. Ma è possibile che la rimessione avvenga ad una diversa sezione semplice ove si riscontri che il ricorso appartenga tabellarmente alla sua competenza.

Ora, premesso che, come tutte le ordinanze, essa deve essere succintamente motivata (art. 134 c.p.c.), pur dovendosi dare atto che l'obbligo di motivazione può essere assolto semplicemente parafrasando la formula dell'ultimo comma dell'art. 380-*bis* (cioè enunciando che non ricorrono le ipotesi ivi indicate nella supposizione della cui esistenza la trattazione era stata fissata davanti alla Sesta Sezione), se ci si interroga sugli effetti che l'ordinanza ha rispetto alla successiva trattazione dinanzi alla sezione semplice, una risposta a tale interrogativo solo sulla base della norma potrebbe indurre a ritenere che il rinvio alla pubblica udienza non sia vincolante così come non lo è la valutazione sulla non ricorrenza di una delle ipotesi giustificative della trattazione in camera di consiglio.

3.1. Effetti dell'ordinanza di rinvio dinanzi alla sezione semplice.

Sul punto v'è da dire che la conclusione negativa non si potrebbe giustificare per il fatto che il legislatore qualifica il provvedimento come di rinvio. Si potrebbe, infatti, pensare che quest'ultimo riguardi solo ciò su cui la Sesta Sezione non ha deciso, che resterebbe fermo, di modo che la sezione semplice non potrebbe dichiarare inammissibile il ricorso che tale non è stato ritenuto dalla Sesta Sezione e riguardo alla specifica ragione di fondatezza o di infondatezza da essa escluse (naturalmente – è ovvio - senza che il giudizio sia stato definito), non potrebbe ravvisarle, ma dovrebbe decidere considerando ammissibile il ricorso oppure considerarlo inammissibile solo per una ragione diversa da quella scrutinata dalla Sesta Sezione oppure deciderlo nel “merito”, non mettendo in discussione la valutazione fatta al riguardo dalla Sesta.

Senonché, una simile ricostruzione, che, in sostanza, attribuirebbe all'ordinanza della Sesta il valore di una sorta di decisione parziale non ridiscutibile dalla sezione semplice, è esclusa perché la legge avrebbe dovuto indicarla espressamente in ragione della mancanza di una decisione definitiva sul ricorso e ciò non diversamente da come fa nei processi di merito quando regola la tecnica della sentenza parziale non definitiva.

Il generico “disporre il rinvio” rende, dunque, la motivazione dell'ordinanza del tutto inidonea ad assumere un sia pure minimo valore di decisione parziale e ciò anche quando, tradendo completamente la logica dell'art. 134 siccome sopra indicata, la relativa ordinanza assumesse una certa estensione motivazionale in ordine alla non ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 1 o al n. 5 dell'art. 375 c.p.c.

In aggiunta a tale rilievo, muovendo dalla constatazione che la legge non attribuisce all'ordinanza valore decisorio, va altresì rilevato che la forma

del provvedimento e cioè l'ordinanza - dovendosi oggettivamente considerare l'attività svolta in seno alla Sesta Sezione (con la formulazione della proposta e la trattazione) alla stregua di un'attività riconducibile *lato sensu* al concetto dell'attività "istruttoria" in funzione della decisione - implicherebbe l'applicabilità della norma dell'art. 177 primo comma c.p.c. in ordine al non potere di regola l'ordinanza pregiudicare la decisione della causa. Applicabilità che sembrerebbe postulabile in via analogica e comunque dando rilievo al profilo della funzione della stessa siccome risultante dalla mancata previsione espressa di un suo valore decisorio.

È appena il caso di precisare che l'applicabilità analogica dell'art. 177 c.p.c. non potrebbe negarsi per il fatto che l'ordinanza *ex art. 380-bis*, ultimo comma, c.p.c. proviene da un collegio e non da un istruttore giudice singolo, atteso che assumerebbe rilievo la mancata previsione di un valore decisorio dell'ordinanza: un'ordinanza che non decide sul ricorso non potrebbe per definizione vincolare l'organo chiamato nuovamente a decidere. Sicché, i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 177, primo comma, c.p.c. vi sarebbero comunque.

In ogni caso, se anche si volesse negare quell'applicabilità, resterebbe in senso dirimente e più che sufficiente proprio la mancata attribuzione all'avviso espresso dalla Sesta Sezione con l'ordinanza di cui all'ultimo comma dell'art. 380-*bis* del valore di una decisione parziale.

Dunque, il Collegio della sezione semplice non solo può e deve anche ridiscutere le stesse questioni non ritenute dirimenti per la sorte del ricorso dalla Sesta, ma può anche deciderle in senso opposto.

E l'ormai risalente prassi applicativa si è così indirizzata.

3.2. Il carattere non vincolante del rinvio alla trattazione in pubblica udienza.

La non vincolatività del rinvio alla trattazione in pubblica udienza - su cui mi preme soffermarmi - si potrebbe giustificare sulla base del solo ultimo comma dell'art. 380-*bis*, una volta che si consideri che la modalità di trattazione in pubblica udienza riguarda la modalità della successiva trattazione da farsi dalla sezione semplice siccome indicata dal Collegio di Sesta, ma senza che alla indicazione di tale modalità sia assegnata dalla norma espressamente anche qui carattere vincolante rispetto alla sezione semplice. Dovendo questa rifissare la trattazione ed essendo la rifissazione regolata dall'art. 377, primo comma, che nel secondo inciso la attribuisce al presidente della sezione, cioè al suo presidente titolare, si potrebbe pensare che questi abbia l'alternativa prevista da detta norma,

rappresentando l'opinamento della Sesta solo un avviso espresso per giustificare la "non decisione" presso di sé.

A maggior ragione la conclusione potrebbe condividersi se si approvasse l'applicabilità analogica dell'art. 177, primo comma, c.p.c., perché l'ordinanza che non decide nemmeno parzialmente è fisiologico che non vincoli l'organo che deve decidere e, dunque, per farlo deve anche stabilire la forma di trattazione per la decisione.

3.3. La previsione dell'ultimo comma dell'art. 375 c.p.c.

Tuttavia, quella qui adombrata sarebbe una conclusione giustificabile sulla base della sola considerazione dell'ultimo comma dell'art. 380-bis.

Senonché, il legislatore ha dettato un disposto ulteriore che porta a diverse conclusioni.

Si tratta della previsione dell'ultimo comma dell'art. 375 nel testo attuale, introdotto dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016, secondo il quale il ricorso deve essere trattato in pubblica udienza se <<sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio>>.

Questo disposto, a differenza di quello dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c., assegna al rinvio da parte della Sesta Sezione alla sezione semplice il valore di vincolare la trattazione del ricorso alla pubblica udienza e la sezione semplice non può (e non dovrebbe) ignorarlo.

Nel contempo la norma rappresenta una sorta di cartina di tornasole della conclusione già raggiunta circa l'esclusione di ogni valore decisorio nell'ordinanza di rinvio alla pubblica udienza di sezione semplice, atteso che espressamente le attribuisce il valore di "non definire" il giudizio e lo fa *tout court*, il che esclude ogni possibilità di ravvisarvi una definizione parziale di esso, secondo la logica della decisione parziale. (1)

È appena il caso di interrogarsi a questo punto sulle conseguenze di una possibile violazione da parte della sezione semplice dell'obbligo di

¹ Peralto, Cass. (ord.) n. 22462 del 2017 ha affermato che: << In tema di procedimento di cassazione, ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla sezione prevista dall'art. 376 c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell'art. 380 bis, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che l'ordinanza di remissione faccia espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti - particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare - che, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione.>>. L'orientamento non è condivisibile per le ragioni che ho indicato nel testo. In senso adesivo, invece, COSENTINO, *I procedimenti camerale e l'udienza pubblica*, in *La Cassazione civile*, a cura di Acierio, Curzio e Giusti, Bari, 2020, 420. Egli fa appello al rilievo che non in ogni caso di rinvio alla pubblica udienza disposto dalla sesta ricorrerebbe l'ipotesi della questione di particolare rilevanza. Ma il rilievo si scontra con quanto si è desunto dal secondo comma dell'art. 375 c.p.c., che, a mio avviso, è insuperabile.

trattazione in pubblica udienza, il che si avrebbe se dalla sezione semplice fosse disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380-bis.1. In mancanza di osservazioni delle parti o del pubblico ministero, la circostanza non avrebbe alcuna rilevanza. Se, invece, alcuna di esse o il pubblico ministero dovessero eccepire che la trattazione sarebbe da farsi in udienza pubblica ed il Collegio non aderisse all'eccezione, potrebbe in linea teorica configurarsi un illecito disciplinare per inosservanza di un disposto di legge, ai sensi della lett. g) dell'art. 2 del d.lgs. n. 106 del 2009, ma sarei portato ad escluderlo in concreto sotto il profilo della carenza di gravità: non si tratterebbe di violazione grave, perché la forma di trattazione prescelta contro la legge, essendo garantita la difesa delle parti per iscritto (ed essendo impossibile sostenere che il parlare in pubblica udienza avrebbe una diversa valenza, dovendosi notare che, ove la memoria in vista dell'adunanza assuma un improprio carattere innovativo sì da rendere opportuno segnalarlo, tale possibilità dovrebbe essere assicurata fino all'inizio dell'adunanza, al di là del certo dovere del Collegio di espungere la novità) e l'interlocuzione del pubblico ministero, sembrerebbe configurare una violazione non grave. Ma qualche dubbio potrebbe sollevarsi in relazione al *modus procedendi* siccome rivelatore di uno scarso rispetto per una regola tutto sommato chiara e, quindi, se si apprezzasse la fattispecie nella sua capacità ipoteticamente lesiva dell'immagine dell'ufficio, che, pur di fronte ad una regola imperativa, non la osserva. La conclusione è, dunque, che i ricorsi rimessi alla pubblica udienza della sezione semplice dalla Sesta Sezione a seguito di un'adunanza ai sensi dell'art. 380-bis debbono trattarsi in pubblica udienza e non dovrebbero essere fissati nell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1.

La scelta della sezione semplice fra la trattazione in adunanza ai sensi di tale norma o in udienza pubblica concerne solo i ricorsi rimessi dalla Sesta Sezione ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 376 c.p.c.

4. Considerazioni sulla prassi applicativa.

La prassi applicativa vede collegi di un'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 rimettere alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso fissato in adunanza.

Come ho già osservato, la norma non prevede che l'esito della camera di consiglio possa essere quello della rimessione alla pubblica udienza e ciò né se motivato da una ragione giustificativa indicata nella rilevanza nomofilattica di una questione di diritto o di questioni di diritto poste dal

ricorso, ravvisabile nella loro novità oppure nella possibilità di un mutamento di giurisprudenza oppure nell'opportunità di una ulteriore verifica di una giurisprudenza esistente, né se motivato in altro modo, cioè per la complessità delle questioni, ove l'espressione "particolare rilevanza della questione di diritto" non la si intenda come ristretta ai soli casi esemplificati.

Com'è noto, la formula dell'ultimo comma dell'art. 375, dopo aver fissato la regola normale del procedimento decisionale della Corte nell'ordinanza in camera di consiglio - così alludendo sia all'ipotesi dell'art. 380-bis che dell'art. 380-bis.1 - fa salvo il caso che <<la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare>> e quello, di cui ho già detto, della rimessione da parte della Sesta.

La particolare rilevanza della questione di diritto allude certamente alla rilevanza nomofilattica del ricorso, secondo le esemplificazioni che ho appena sopra indicato, ma la genericità della formula mi pare possa effettivamente comprendere anche casi nei quali il ricorso non presenta profili nomofilattici per così dire in via diretta, cioè calibrati sulla *quaestio iuris* intesa come relativa ad una violazione di norma di diritto o ad una sua falsa applicazione (n. 3 dell'art. 360 c.p.c.), ma anche in via per così dire indiretta, cioè nel senso che per risolvere la questione di diritto anche in un senso che non imponga una decisione nomofilattica nei sensi indicati sia necessario affrontare una situazione processuale concreta di difficile ricostruzione in ragione di quanto somministrato dal ricorso e dal controricorso, così intendendo ch'esso somministri una questione di particolare rilevanza per così dire "pratica". Il generico riferimento alla "particolare rilevanza" mi pare che possa attagliarsi anche a questi casi, nei quali una discussione da parte dei difensori dopo la relazione del relatore che evidenzi i nodi da affrontare per la decisione può rivelarsi utile, sebbene per risolvere una questione di diritto non nuova in astratto, ma contrassegnata da peculiarità nel caso di specie. Peculiarità che daranno luogo ad una decisione che, secondo la logica dell'attività dell'Ufficio del Massimario, potrà giustificare la c.d. massima di specie e, quindi, assolvere ad una meno rilevante, ma pur sempre possibile, funzione nomofilattica. Si aggiunga, poi, che nei casi indicati si potrebbe palesare una situazione in cui la Corte potrebbe dover esercitare il potere di cui al terzo comma dell'art. 384 c.p.c. ed allora l'ordinanza di rinvio all'udienza pubblica potrebbe essere il veicolo per l'esercizio di tale potere, con la conseguenza

che l'interlocuzione delle parti al riguardo potrebbe avvenire in vista dell'udienza e nell'udienza stessa.

4.1. I dubbi della dottrina e lo stato della giurisprudenza.

La mancata previsione da parte dell'art. 380-bis.1 della possibilità di rinviare alla pubblica udienza la trattazione del ricorso, ove si ravvisi la particolare rilevanza cui allude l'art. 375 c.p.c., ha indotto una parte della dottrina a dubitare della sua ammissibilità (2), ma la recente Cass., Sez. Un., n. 14437 del 2018 ha affermato (ribadendo un principio già sostenuto da Cass. n. 5553 del 2017 e da Cass. n. 19115 del 2017) che: *<<Nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380-bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza – e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta – nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie.>>*

In precedenza, Cass. n. 8869 del 2017, aveva, invece, affermato – ma mi pare con un contrasto solo apparente, data la sottolineatura della discrezionalità fatta dalle Sezioni Unite - che: *<<Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all'esito dell'adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l'adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.>>*

L'assunto che fa appello all'applicazione analogica per sostenere che la sezione semplice davanti alla quale sia stata fissata la trattazione di un

² In senso dubitativo ed anzi contrario BRIGUGLIO, *Disapplicazione – unanimemente comprensibile – dell'ultimissima novella sul giudizio civile*, in www.Judicium.it. In senso favorevole: FERRARIS, *Adunanza camerale e pubblica udienza nel nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv dir. Processuale*, 218, 4-5, 1226 ss.

ricorso possa rimettere la stessa alla pubblica udienza, mi sembra per la verità poco condivisibile e tutto sommato inutile.

La non condivisibilità discende dal fatto che, se nello stesso ordito normativo, quello scaturito dalla riforma del 2016, il legislatore ha ritenuto per un verso di conservare – nell’ultimo comma dell’art. 380-*bis* - la previsione del rinvio alla pubblica udienza quando la Sesta Sezione non ritiene di definire il giudizio ravvisando una delle ipotesi di cui all’art. 375 nn. 1 e 5 (e ciò in dissenso dalla proposta del relatore), e, per altro verso, di non prevedere in linea generale che un Collegio dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-*bis.1* della sezione semplice possa “rinviare alla pubblica udienza” (la norma non usa infatti tale terminologia), si deve reputare che il suo silenzio a proposito di quest’ultima palesi una valutazione impeditiva della sussistenza di una *eadem ratio* che consenta l’applicazione del procedimento analogico. E ciò tanto più se si considera che la norma dell’art. 380-*bis* ultimo comma suppone come presupposto applicativo solo che il Collegio della Sesta Sezione escluda la ricorrenza di una decidibilità del ricorso nel senso della inammissibilità o della manifesta fondatezza o infondatezza e, dunque, di un presupposto che non è certamente quello della particolare rilevanza della questione di diritto cui è ricollegata l’ora eccezionale modalità di trattazione in pubblica udienza.

D’altro canto, si è già detto che l’art. 375, secondo comma, considera come ipotesi distinte quella della particolare rilevanza e quella del rinvio dalla Sesta Sezione.

4.2. La nostra opinione.

In realtà, a me sembra che a teorizzare la possibilità che in sede di fissazione della trattazione in adunanza camerale, fissata evidentemente sulla base del presupposto che il ricorso non presenti le caratteristiche che il secondo comma dell’art. 375 ritiene meritevoli della pubblica udienza, si possa ravvisare l’opportunità di una trattazione in pubblica udienza, è sufficiente proprio il tenore di quella stessa norma.

Essa infatti, dopo avere previsto, con riferimento alla tecnica decisionale ed al rito da seguire dalla sezione semplice ordinaria ed anche dalle Sezioni Unite (3), che segua il rito camerale, prevede l’ipotesi della decisione in

³ Per la verità il secondo comma dell’art. 375 c.p.c. riferisce la regola della normale decisione in camera di consiglio alla sezione semplice, ma si tratta di una inesattezza innocua, non potendosi dubitare che anche le Sezioni Unite, per i ricorsi ad esse affidati, possano praticare – come costantemente è avvenuto – il rito di cui all’art. 380-*bis.1*: è sufficiente rilevare che il primo comma, primo inciso, dell’art. 377 c.p.c., indica il potere del Primo Presidente di fissare l’udienza o la camera di consiglio e allude a

pubblica udienza con l'espressione <<salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare>>. Ora, l'inciso, come quello iniziale, è retto da un soggetto che viene individuato nella Corte e, dunque, si presta di per sé ad individuare in termini appunto soggettivi sia il potere dell'organo che debba provvedere alla fissazione della trattazione in adunanza camerale e, dunque, compiere *ex ante* la valutazione sulla decidibilità in via normale, cioè in camera di consiglio, e non sull'opportunità della decisione in udienza pubblica, sia la Corte nella sua composizione collegiale, cioè quando si trovi, a seguito dell'esercizio del potere di quell'organo, a trattare il ricorso nell'adunanza camerale di cui all'art. 380-bis.1.

La prima ipotesi è – mi pare - individuata dal primo comma dell'art. 377 c.p.c., che attribuisce al Primo Presidente per le Sezioni Unite ed al Presidente della Sezione (cioè al Titolare) per le sezioni semplici la fissazione dell'udienza o dell'adunanza, chiaramente alludendo per questa seconda ipotesi al rito dell'art. 380-bis1. Che invece nell'art. 375, secondo comma, c.p.c. il potere sia riferito anche alla Corte intesa come Collegio è reso, comunque, manifesto dall'uso del verbo "pronuncia", che sottende ampiamente, oltre all'attività di scelta dell'organo che abbia fissato l'adunanza per la pronuncia da parte della Corte e dunque in funzione di essa, anche la stessa attività che si compie dal Collegio appunto con la "pronuncia", cioè una volta che esso è investito e, dunque, esamini il ricorso.

Ne discende che, quando la norma fa salvo il caso in cui si palesi l'opportunità della trattazione in pubblica udienza, allude parimenti sia al potere di fissazione dell'organo di cui all'art. 377, primo comma, c.p.c., in funzione della futura pronuncia, sia al potere del Collegio che si trovi appunto a dover pronunciare sul ricorso fissato in adunanza camerale.

quest'ultima senza riferirsi all'art. 380-bis c.p.c., il che consente di svalutare il riferimento alla sezione semplice del secondo comma dell'art. 375. Anche se si potrebbe obiettare che una simile conclusione sia smentita ed impedita dal rilievo del primo comma dell'art. 375, che si riferisce sia alla sezione semplice che alle Sezioni Unite a proposito dei casi nei quali trova applicazione il rito dell'art. 380-bis c.p.c. D'altro canto, va considerato che il primo comma dell'art. 374 c.p.c. si astiene dall'indicare il rito con cui le Sezioni Unite debbono decidere e che la stessa norma, là dove consente al Primo Presidente di assegnare alle sezioni semplici, con l'eccezione dei ricorsi contro i giudici speciali, i ricorsi che deducano il vizio ai sensi del n. 1 dell'art. 360 c.p.c. consente evidentemente che essi siano decisi con il rito camerale dalla sezione semplice ed anzi lo suggerisce, dato che per definizione di tratta di ricorsi che non pongono una questione di particolare rilevanza, essendo essa già stata decisa dalle Sezioni Unite. Sarebbe all'evidenza contraddittorio escludere che se il Primo Presidente scelga invece di fissarli davanti alle Sezioni Unite debba disporre necessariamente la trattazione in pubblica udienza, così contraddicendo la regola della normale trattazione camerale.

È questa, tutta interna all'art. 375, secondo comma, c.p.c., la ragione veramente giustificativa della possibilità che un Collegio investito della trattazione da parte del Primo Presidente o del Presidente della Sezione Semplice, possa a sua volta valutare se ricorra un caso in cui il ricorso meriti la trattazione in pubblica udienza. Valutazione che, del resto, è possibile perché il provvedimento presidenziale di individuazione del rito camerale ha un carattere del tutto ordinatorio e non può vincolare il Collegio al momento della trattazione e, quindi, quando è investito della decisione.

4.3. Il regime dell'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza.

A questo punto, ammessa la possibilità che il Collegio di un'adunanza ai sensi dell'art. 380-*bis.1* possa non decidere e ravvisare l'opportunità della pubblica udienza e, dunque, pronunciare un'ordinanza che, non esprimendo una decisione sul ricorso, assume carattere interlocutorio, può passarsi ad esaminare quale sia il regime di tale ordinanza.

Dovendo rifissarsi la trattazione del ricorso e dovendolo fare il Primo Presidente o il Presidente della Sezione ci si deve domandare se: *aa)* egli sia vincolato dalla valutazione interlocutoria fatta dal Collegio e, dunque, debba obbligatoriamente fissare la trattazione nella pubblica udienza; *bb)* oppure si veda restituito un potere di fissazione senza limiti, con la conseguenza che possa anche scegliere, motivando nel presupposto della non ricorrenza della ragione di opportunità indicata dal primo Collegio, di rifissare nuovamente la trattazione in camera di consiglio, magari davanti ad altro Collegio o addirittura allo stesso Collegio.

Mi parrebbe che la soluzione corretta sia la seconda.

Queste le ragioni.

Va considerato in primo luogo che il potere di fissazione della trattazione in camera di consiglio o in udienza pubblica secondo l'alternativa indicata dal secondo comma dell'art. 375 è affidato dall'art. 377 primo comma, al Presidente.

L'art. 375, secondo comma, quando allude all'eccezionale trattazione in udienza pubblica la individua solo come "opportuna" e, quindi, frutto di una valutazione che ha carattere di oggettiva relatività.

A differenza dell'ultimo comma dell'art. 380-*bis* che prevede il rinvio alla pubblica udienza e trova spiegazione in termini di vincolatività, come ho notato prima, nello stesso art. 375, secondo comma, c.p.c., il quale ravvisa l'ipotesi di rimessione dall'apposita sezione di cui all'art. 376 come impositiva della trattazione in udienza pubblica, il comma ora detto:

a) non prevede – come ho già notato - un rinvio alla pubblica udienza davanti al medesimo Collegio, il che avrebbe potuto implicare la caratterizzazione del provvedimento, pur ordinatorio, come un'ordinanza di mutamento del rito della trattazione e la conclusione, nonostante che le ordinanze sul mutamento del rito davanti al giudice di merito siano revocabili, della sua ipotetica irrevocabilità per una sorta di consumazione del potere di individuare il rito della trattazione, desumibile dalla funzione della norma di individuare un *modus procedendi* in via di eccezione in una sede decisoria, che tale rimarrebbe per il rinvio davanti allo stesso Collegio;

b) non prevede nemmeno un rinvio alla trattazione in pubblica udienza, cioè un rinvio a nuovo ruolo, ma prevede invece una valutazione di opportunità della trattazione in pubblica udienza, la quale, esigendo la rifissazione della trattazione, spoglia automaticamente il Collegio e sottrae il ricorso alla fase decisoria, dovendo essa nuovamente iniziare, con la conseguenza che risorge il potere del presidente di fissazione e, dunque, quello di scelta, il che può supporre la condivisione o meno della valutazione di opportunità.

Ne segue che la trattazione può essere rifissata dal presidente in adunanza camerale se egli ritenga che non si configuri l'opportunità indicata dal Collegio. In definitiva l'avviso del Collegio sulla opportunità della trattazione in udienza pubblica, essendo solo tale ed avendo solo tale forza, può essere condiviso oppure non condiviso dal presidente, cui spetta di rifissare la trattazione del ricorso e, dunque, il potere di scelta del rito.

Solo se il legislatore avesse previsto nel secondo comma dell'art. 375 che, all'esito della valutazione da parte di un Collegio in sede di trattazione, esso disponesse direttamente la trattazione davanti a sé del ricorso in pubblica udienza, si sarebbe potuta ritenere, per quanto ho detto, l'irreversibilità del (non più auspicato, ma disposto) mutamento del rito.

La ricostruzione che ho prospettato implica, naturalmente, che, qualora il Primo Presidente o il Presidente della Sezione Semplice rifissi la trattazione in adunanza camerale, non condividendo la valutazione sull'opportunità della trattazione in udienza pubblica, il successivo Collegio davanti al quale la trattazione sia fissata a norma dell'art. 380-*bis*.1 e non in pubblica udienza non abbia più il potere di nuovamente sollecitare la trattazione in udienza pubblica, atteso che la valutazione di opportunità risulta già espressa da un Collegio in precedenza e non potrebbe ammettersi che possa esercitarsi nuovamente, se si crede – per quanto osservato - che il potere di fissazione spetti in via definitiva al presidente della sezione.

D'altro canto, se il legislatore avesse voluto attribuire carattere vincolante in funzione della fissazione della nuova trattazione all'ordinanza che

ravvisi l'opportunità indicata dal secondo comma dell'art. 375, il legislatore avrebbe potuto e dovuto dirlo, cioè dire che la nuova trattazione debba disporsi in udienza pubblica.

L'ordinanza interlocutoria con cui, dunque, un Collegio sezionale, investito della trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. ravvisa l'opportunità della trattazione in udienza pubblica e, all'esito della camera di consiglio, dispone il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, non impone al Presidente della Sezione, chiamato ad esercitare nuovamente il potere di cui all'art. 377, primo comma, c.p.c., di fissare la nuova trattazione in udienza pubblica, ma gli consente di rifissarla in adunanza camerale se ritenga di non condividere l'avviso del Collegio.

5. Il rinvio alla pubblica udienza del ricorso per revocazione non ritenuto inammissibile.

Un'ultima breve considerazione merita il rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice disposto dal Collegio della Sesta quando reputi di non ritenere inammissibile il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

Anche in questo caso la trattazione in pubblica udienza è obbligatoria e nel contempo va ribadito che la valutazione di inesistenza dell'inammissibilità del ricorso non è una decisione parziale e, dunque, bene può essere ribaltato dalla sezione semplice.